

Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N.20 DEL 15/06/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L'ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quindici** del mese di **Giugno** alle ore **18:30**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito **il Consiglio Comunale**
Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

TAGLIASACCHI ANDREA	Sindaco	Presente
BEHELLI CHIARA	Consigliere	Presente
SUFFREDINI SIMONETTA	Consigliere	Presente
TOLAINI PATRICIA JOSEPHINE	Consigliere	Presente
BIAGIONI CARLO	Consigliere	Presente
PEDRESCHI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PELLEGRINI ILARIA	Consigliere	Presente
BONDI FRANCOLINO	Consigliere	Presente
PELLEGRINETTI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
GADDI GADDO LUCIO	Consigliere	Presente
BIANCHINI SILVIA, MARIA, GIOVANNA	Consigliere	Presente
MASOTTI ANGIOLO	Consigliere	Presente
IACCONI PIETRO	Consigliere	Presente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il sig. **FRANCOLINO BONDI**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assume la Presidenza.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dr.ssa CUGURRA ANTONELLA**

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle pertinenze categorie catastali C2, C6, e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
 - b) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - c) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - d) - la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili
Illuminazione pubblica
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)
Servizi di polizia locale
Servizio di protezione civile

Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2015 saranno quantificati i relativi costi.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delineava l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

CONSIDERATO che, al precedente ordine del giorno, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dal gestore del servizio.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale unica;

VISTO i pareri;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

– a) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,00 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

Aliquota per immobili accampionati a civile abitazione, locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98	7,6 per mille
--	---------------

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali	1 per mille

1. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti agevolazioni della TASI:

- nuclei familiari con ISEE inferiore ad 13.000,00 euro rimborso
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sull'immobile di riferimento;

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. le tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2015, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;
3. ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014, la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE sul fabbricato equiparato ai sensi di legge all'abitazione principale, è ridotta di due terzi;
4. di dare atto che sull'importo del tributo si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992, all'aliquota del 4% deliberata per il 2015 dalla Provincia di Lucca.

1. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

- b) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI, per l'anno 2015, dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI	I rata	31 Luglio
	II rata	30 Settembre
	III rata	30 Novembre

- c) di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di Settembre;
- d) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- e) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- f) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- g) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli resi in forma palese , n. 4 astenuti **MASOTTI ANGIOLO** , **GADDI GADDO LUCIO** , **IACCONI PIETRO** , **BIANCHINI SILVIA, MARIA, GIOVANNA**

e n. 0 contrari

su n. 9 Consiglieri votanti.

DELIBERA

1. di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Con n. 9 voti favorevoli resi in forma palese , n. 4 astenuti **MASOTTI ANGIOLO** , **GADDI GADDO LUCIO** , **IACCONI PIETRO** , **BIANCHINI SILVIA, MARIA, GIOVANNA**

e n. 0 contrari

su n. 9 Consiglieri votanti.

:

DELIBERA:

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.:

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 62 comma 3 dello Statuto

IL PRESIDENTE
(*FRANCOLINO BONDI*)

IL SEGRETARIO
F.to (*Dr.ssa CUGURRA ANTONELLA*)

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, CO. 1, DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267

Regolarità tecnica
Parere favorevole
IL RESP.LE SERVIZIO
F.to LUCCHESI PATRIZIA

Regolarità contabile
Parere favorevole
IL RESP.LE SERVIZIO
F.to LUCCHESI PATRIZIA

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL 18/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Dr.ssa Dini Viviana)

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
18/06/2015.

ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

IL GIORNO:

Castelnuovo di Garfagnana li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Dr.ssa Dini Viviana)



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
 Provincia di Lucca

Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Centro>500 0	113,451576					
Famiglie di 1 componente	713	75.880,00	17,0%	106,4	0,86	0,60	1,325501	141,06	68,07	68,07	209,14
Famiglie di 2 componenti	702	90.710,00	16,7%	129,2	0,94	1,40	1,448804	187,21	158,83	79,42	346,04
Famiglie di 3 componenti	532	72.770,00	12,7%	136,8	1,02	1,80	1,572106	215,04	204,21	68,07	419,25
Famiglie di 4 componenti	369	49.350,00	8,8%	133,7	1,10	2,20	1,695408	226,74	249,59	62,40	476,34
Famiglie di 5 componenti	98	14.605,00	2,3%	149,0	1,17	2,90	1,803298	268,75	329,01	65,80	597,76
Famiglie di 6 o più componenti	43	8.755,00	1,0%	203,6	1,23	3,40	1,895775	385,99	385,74	64,29	771,72
Non residenti o locali tenuti a disposizione	533	46.000,00	12,7%	86,3	1,02	1,80	1,572106	135,68	204,21	68,07	339,89
Superfici domestiche accessorie	1.214	21.860,50	22,4%	18,0	1,02	0,00	1,572106	28,31	-	-	28,31
Totale	4.204	379.930,50	100%	90,4		Media	1,623482		Media	68,01	

Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Coef	Centro>5000	Coef	Centro>5000	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
			n	m ²				Quv*Kd	QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	39	3.733,00	max	0,61	max	5,65	1,473410	1,696299	3,169709
2 Cinematografi e teatri	1	386,00	max	0,46	max	4,25	1,111096	1,275977	2,387074
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	229	93.555,00	max	0,52	max	4,80	1,256022	1,441104	2,697126
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	11	1.339,00	max	0,81	max	7,45	1,956495	2,236713	4,193209
5 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,67	max	6,18	1,618336	1,855421	3,473757
6 Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,56	max	5,12	1,352639	1,537177	2,889816
7 Alberghi con ristorante	14	4.598,00	min	1,08	min	9,95	2,608660	2,987288	5,595949
8 Alberghi senza ristorante	9	1.492,00	max	1,19	med	9,39	2,874357	2,819159	5,693517
9 Case di cura e riposo	-	-	max	1,47	max	13,55	3,550677	4,068116	7,618793
10 Ospedali	1	100,00	max	1,70	max	15,67	4,106225	4,704604	8,810829
11 Uffici, agenzie, studi professionali	237	24.583,00	max	1,47	max	13,55	3,550677	4,068116	7,618793
12 Banche ed istituti di credito	11	1.895,00	max	0,86	max	7,89	2,077267	2,368815	4,446081
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	242	22.694,00	max	1,22	med	9,86	2,946820	2,958766	5,905587
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10	795,00	max	1,44	max	13,21	3,478214	3,966038	7,444252
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6	310,00	max	0,86	med	7,28	2,077267	2,185674	4,262941
16 Banchi di mercato beni durevoli	73	308,01	max	2,39	max	14,63	5,760792	4,392365	10,153156
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	29	1.420,00	max	1,12	max	10,32	2,705278	3,098373	5,803651
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	34	3.186,00	max	0,99	med	7,95	2,391272	2,386828	4,778100
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	33	6.847,00	min	0,87	med	9,80	2,101421	2,942254	5,043675
20 Attività industriali con capannoni di produzione	34	21.781,00	max	0,89	max	8,20	2,149729	2,461886	4,611615
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	7	1.515,00	max	0,88	max	8,10	2,125575	2,431863	4,557438
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	21	2.826,00	min	3,25	min	29,93	7,850136	8,985883	16,836019
23 Mense, birrerie, amburgherie	-	-	min	2,67	min	24,60	6,449188	7,385657	13,834846
24 Bar, caffè, pasticceria	33	2.268,00	min	2,45	min	22,55	5,917795	6,770186	12,687981
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	53	7.649,00	min	1,49	min	13,72	3,598985	4,119155	7,718141
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1	13,00	min	1,49	min	13,70	3,598985	4,113151	7,712136
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9	425,00	min	4,23	min	38,90	10,217254	11,678946	21,896200
28 Ipermercati di generi misti	-	-	max	1,98	min	13,51	4,782544	4,056107	8,838651
29 Banchi di mercato generi alimentari	9	210,00	max	9,87	max	60,50	23,840258	18,163914	42,004172
30 Discoteche, night club	1	230,00	max	1,83	max	16,83	4,420230	5,052871	9,473101
	-	-							